

De Giosa Domenico

Da: Vernola Silvana
Inviato: venerdì 23 maggio 2014 10:51
A: De Giosa Domenico
Oggetto: I: Interrogazione Rif. n. 1120 del Consigliere Marmo.
Allegati: Interrogazione a risposta scritta Consigliere Marmo-Rif n 1120.PDF

Da: Segreteria.bilancio [<mailto:segreteria.bilancio@regione.puglia.it>]

Inviato: venerdì 23 maggio 2014 09:51

A: Presidente Consiglio Regionale della Puglia; SegretarioGenerale; gabinetto.presidente@regione.puglia.it; Vernola Silvana

Oggetto: Interrogazione Rif. n. 1120 del Consigliere Marmo.

Gentilissimi tutti,
su indicazione dell' Assessore al Bilancio dott. Leonardo di Gioia,
si trasmette la risposta all' interrogazione in oggetto indicata.
Cordiali saluti.
Il Segretario Particolare Niccolò Spagnoletti.

Segreteria Dott. Leonardo di Gioia

Assessore al Bilancio

Regione Puglia

Via Caduti di Tutte le Guerre, 15

70126 Bari (Italia)

Tel. +39 0805405326 - Fax +39 0805404103





REGIONE
PUGLIA

ASSESSORATO BILANCIO E RAGIONERIA, AFFARI GENERALI,
CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO, FINANZE, DEMANIO E
PATRIMONIO, PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

L'ASSESSORE

DATA 23.05.2014

PROT. 342/SP



Consiglio Regionale
della Puglia

N. 20140009086

23/05/2014 13.16

UOPG
Servizio Informatico e Tecnico

ENTRATA

Servizio Assemblea e Commissioni permanenti
Ufficio Aula e Resocontazione
Consiglio Regionale
SEDF

Rif. Nota AOO_166_20/05/2014 - 0003033

Oggetto: istanze ex art.1 comma 732 e 733 L. 147/2013 per la definizione del contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni per le concessioni demaniali marittime. Interrogazione a risposta scritta del Consigliere Marmo. Rif. N°1120

L'art. 1 comma 732 della legge in oggetto dispone che: "Nelle more del riordino della materia da effettuare entro il 15 maggio 2014, al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertita, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:

a) *in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme dovute.*"

A tale riguardo si rappresenta che la legge 147/2013 commi 732 733 non determina "ex tunc" alcuna variazione del canone demaniale dovuto, che resta immutato, ma prevede una forma di definizione agevolata per i soli procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30/9/2013 e in relazione evidentemente alle sole somme dovute allo Stato. Non è fatta alcuna menzione (né poteva essere altrimenti) dell'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime, che nel caso della Regione Puglia è riferita all'art.18 della L.R. 17/2006.

Con nota prot. 5138 del 28/03/2014 la Regione Puglia – Servizio Demanio e Patrimonio – Ufficio Demanio marittimo, legittimata a ciò nell'esercizio delle funzioni di indirizzo, supporto e consulenza ai Comuni costieri di cui all'art. 5 della Legge regionale 17/2006, ha fornito ai Comuni costieri, interessati dalle richieste di definizione agevolata, delucidazioni applicative in ordine alla disciplina in trattazione, a valle della riunione di concertazione tenutasi, il 18 marzo c.a. su convocazione della Agenzia del Demanio (prot.5939 del 11/03/2014).

Con tale nota, anche previa concertazione a mezzo mail in sede di coordinamento tecnico delle Regioni in materia di demanio marittimo, è stato in particolare chiarito che allo stato non c'è alcuna previsione normativa in merito alla definizione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo, per la quale sarebbe stato necessario un esplicito riferimento di legge. Riferimento che sarebbe potuto provenire soltanto dalla Regione trattandosi - ai sensi del d.lgs. 68/2011 (art.8) - di tributo proprio.

Conclusivamente non è stato emesso alcun atto sfavorevole alla definizione dei procedimenti in oggetto come per legge, ma solo la conferma che la disposizione statale, non modificando il canone, non incide sull'ammontare dell'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo.

f.to *Leonardo di Gioia*

www.regione.puglia.it

Via Giovanni Gentile, 52 - 70126 Bari
Tel: 080 540 5326/6640 6199 - Fax: 080 540 4103
mail: segreteria.bilancio@regione.puglia.it